

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 MAGGIO 2017 presso la sede dell'Unione Prov.le Agricoltori di Parma

Tra

- **CONFAGRICOLTURA PARMA** , rappresentata dal presidente Mario Marini , assistito dal direttore Eugenio Zedda e da Marta Zambrelli
- **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PARMA** , rappresentata dal presidente Luca Cotti assistito dal direttore Alessandro Corsini e da Marco Tamani
- **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PARMA** , rappresentata dal Presidente Ilenia Rosi assistita dal direttore Guido Baratta

E

-**FAI-CGIL** provinciale rappresentata dal segretario provinciale Luca Ferrari , e Antoni Gasparelli

-**FAI-CISL** provinciale rappresentata dal Segretario Provinciale Fabrizio Affaticati e da Barbara Troise Rioda e Bonfanti Massimo

-**UILA-UIL** provinciale rappresentata dal segretario Generale Laura Pagliara

È stato stipulato il seguente Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di PARMA che modifica o integra negli articoli di seguito indicati il CPL di Parma del 28/11/2012

Durata del contratto : **1 gennaio 2016- 31 dicembre 2019**

Art. 3 – SISTEMA DELLE RELAZIONI :

L'art. 3 dell'attuale CPL è così riformulato :

Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici sui temi di comune interesse nell'ambito del costituendo Ente Bilaterale in capo al quale confluiranno l'Osservatorio Provinciale e il Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza .

Le parti concordano , altresì ,di individuare un modello di sviluppo che punti sulla distintività, sulla multifunzionalità, sulla qualità e sicurezza dei prodotti e sulla legalità diffusa del lavoro.

ENTE BILATERALE : le parti si impegnano entro il 31/12/2017 alla trasformazione dell'attuale C.I.M. in Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Parma (di cui all'art. 6 del CCNL 22/10/2014) .

WELFARE CONTRATTUALE –PREVIDENZA ED ASSISTENZA : vengono stabilite in via sperimentale per la durata della vigenza contrattuale e compatibilmente con la situazione economica –finanziaria della Cassa Cim le prestazioni di seguito indicate le cui modalità sono demandate al Comitato di Gestione dell'attuale Cassa Cim o del costituendo Ente Bilaterale territoriale:

.1 . indennità “buono libri “ da erogare annualmente ai figli degli operai a tempo indeterminato iscritti regolarmente ad un Istituto di Scuola Superiore pari a euro 120,00 annuali a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

2.Organizzazione di corsi di apprendimento della lingua italiana per i lavoratori agricoli stranieri.

3. stipula con le ASL locali di apposite convenzioni per le visite obbligatorie pre - assuntive previste dal Dgls 81/2008

4. Incentivo alla ricollocazione : per gli operai a tempo indeterminato in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 55 lettera B del CPL con un anzianità minima di 24 mesi presso la stessa azienda è riconosciuto un importo di euro 1200,00 da erogarsi dopo un mese di comprovata inoccupazione dalla data di licenziamento .Il perdurare dello stato di totale inoccupazione per sei mesi dalla data di licenziamento darà adito all'erogazione di ulteriori 1200,00 euro .

PARTE NORMATIVA :

A) le parti concordano di recepire le modifiche introdotte dall'art. 42 del CCNL del 22/10/2014 relativamente al limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno che non potrà superare le 300 ore .

B) le parti concordano di sostituire la declaratoria del COMUNE B con la seguente :“ appartengono alla qualifica degli OTD tutti gli addetti alla raccolta dei prodotti ortofrutticoli . La tariffa salariale per il comune B non comprende il terzo elemento . “

L'art. 13 dell'attuale CPL "Rapporto di lavoro a tempo parziale è così riformulato:

Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro sono:

- a) volontarietà delle parti
- b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
- c) applicazione di tutti gli Istituti diretti e indiretti previsti dal presente CPL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.

La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati :

- la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art. 7 del CPL ;
- la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità
- l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità della prestazione
- ogni altra modalità di impiego.

La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

prestazioni settimanali 24 ore

prestazioni mensili 72 ore

prestazioni annuali 500 ore

I predetti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all'atto dell'assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro .

Le parti concordano che allo scopo di meglio favorire l'incontro tra domanda e offerta che, per particolari esigenze dell'azienda e del lavoratore , potranno essere stipulati contratti individuali part time con orario inferiore a quelli previsti dal comma precedente . Tali contratti dovranno essere notificati all'osservatorio del costituendo Ente Bilaterale per la preventiva approvazione.

Le parti concordano di recepire tutte le variazioni introdotte dall'art. 17 del CCNL 22/10/2014 e successive modifiche e integrazioni introdotte dal Dlgs 81/2015 in materia di lavoro supplementare , clausole flessibili ed elastiche.

Art. 65 –QUOTE SINDACALI PER DELEGA

L'art. 65 dell'attuale CPL è così riformulato :

“ Tutti i datori di lavoro , a seguito della presentazione di specifica delega scritta da parte degli OTI e degli OTD , sono tenuti a trattenere i contributi sindacali in occasione del pagamento della retribuzione mensile e a versarli alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sulla base della scelta dei lavoratori indicata nella delega .

Le aziende, inoltre, dovranno consegnare alle OO.SS. di riferimento l'elenco dei lavoratori con i corrispondenti importi anche per il tramite delle Associazioni Datoriali alle quali le Aziende aderiscono . Detti importi saranno versati direttamente sul conto corrente intestato all'Organizzazione Sindacale indicata con cadenza semestrale .

La delega vale per tutti i rapporti di lavoro instaurati presso la medesima azienda , salvo la revoca scritta da parte del lavoratore.

La lettera di revoca deve essere indirizzata alla Organizzazione Sindacale dei lavoratori interessata e per conoscenza al proprio datore di lavoro .

AUMENTI RETRIBUTIVI :

Le Parti concordano che il salario contrattuale ,così come definito dall'art. 2 del vigente CCNL in vigore al 31/12/2015 è incrementato per tutti i livelli professionali del **2%** a decorrere dal **1 MAGGIO 2017**

Di seguito l'aumento salariale di cui sopra suddiviso per area :

1 Area : specializzato super 33,00

Specializzato 31,00

2 Area : qualificato super 29,00

Qualificato 27,00

3 Area : comune A 24,00

comune B 20,00

UNA TANTUM

Ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogata una somma a titolo di UNA TANTUM con la mensilità di **maggio 2017** come da tabella sotto riportata :

1 AREA : specializzati super - euro 71,00

Specializzati euro 67,00

2 AREA : qualificati super euro 63,00

Qualificati euro 58,00

3 AREA : comuni A euro 52,00

Comuni B euro 40,00

CONFAGRICOLTURA PARMA

FLAI-CGIL

FED. PROV.LE COLDIRETTI PARMA

FAI-CISL

CONF. ITALIANA AGRICOLTORI PARMA

UILA UIL
